

Buone prassi di Inclusione Scolastica

IIS Cestari Righi - Chioggia – 3 ottobre 2018

Flavio Fogarolo

flavio@flaviofogarolo.it

Parleremo di:

Alunni con **disabilità**

Alunni con **DSA**

Disturbi Specifici di Apprendimento

Alunni con **Bisogni Educativi**

****Speciali** con o senza**

individuazione formale

Relativamente a:

Chi sono

Chi li identifica

**Che diritti hanno e cosa deve fare
la scuola**

**Il documento di programmazione
(PEI o PDP)**

**La valutazione e la validità del
titolo di studio**

Relativamente a:

Chi sono

Chi li identifica

**Che diritti hanno e cosa deve fare
la scuola**

**Il documento di programmazione
(PEI o PDP)**

**La valutazione e la validità del
titolo di studio**

Chi sono?

Alunni con **disabilità**

Alunni

Disabilità

Alunni

Sp

inc

Riconosciuti e definiti dalla L. 104 del 1992. A scuola hanno diritto all'insegnante di sostegno e seguono una programmazione individualizzata. Nella secondaria di 2° grado conseguono il titolo di studio se la loro programmazione è considerata equipollente rispetto a quella ordinaria.

Chi sono?

Alunni con **disabilità**

Alunni con **DSA**

Disturbi Specifici di Apprendimento

Tutelati dalla L. 170 del 2010.

Non hanno insegnante di sostegno ma seguono anche loro una programmazione individualizzata che deve però rientrare nelle indicazioni curriculari nazionali.

Conseguono sempre il titolo di studio tranne nei casi di esonero da una lingua straniera.

Disturbi Specifici di Apprendimento

Disturbi

Specifici

di Apprendimento

Disturbi Specifici di Apprendimento

Disturbi

Specifici

di Apprendimento

Non semplici difficoltà.

Disturbo: origine neurobiologica.

Difficoltà: constatazione del bisogno indipendente dalle cause.

Disturbi Specifici di Apprendimento

Disturbi

Specifici

Non generici o generalizzati.

Coinvolgono aree limitate e definite, anche se indubbiamente importanti, dell'apprendimento

di Apprendimento

Disturbi Specifici di Apprendimento

Disturbi

Specifici

di Apprendimento



**Riguardano solo
l'apprendimento**

anche se il DSA può presentare comorbidità con altri disturbi (linguaggio, attenzione, comportamento ecc.), a volte anche correlati nelle cause.

Categoria «fluida» introdotta nella nostra normativa con la Direttiva Min. del 2012, ridefinita con la nota 1143 del 2018. Sono studenti per i quali la scuola, a seguito di diagnosi clinica o autonomamente, al fine di promuovere il successo formativo **può decidere di formalizzare un percorso individualizzato (PDP). Gli obiettivi per loro devono essere sempre all'interno delle indicazioni nazionali.**

Alunni con Bisogni Educativi Speciali con o senza individuazione formale

La nota MIUR 1143 del 2018 spinge per attivare a favore di questi alunni **una didattica inclusiva diffusa**, per una scuola senza barriere strutturalmente fruibile da tutti, che renderebbe meno necessario il ricorso a sistemi di personalizzazione formalizzata (ossia i PDP) evitando il rischio di etichette improprie (come BES).


**Alunni con Bisogni Educativi
Speciali con o senza
individuazione formale**

Il DL 62/17 sulla valutazione ignora completamente alunni e studenti BES individuati dalla scuola e per l'Esame di Stato parla esclusivamente, come prima del 2012, di tutele per gli studenti riconosciuti da leggi specifiche: **disabilità (L. 104/92)** e **DSA (L. 170/10)**.


**Alunni con Bisogni Educativi
Speciali con o senza
individuazione formale**

Due aspetti distinti ma complementari

Accessibilità




Personalizzazione



Due aspetti distinti ma complementari

Accessibilità



Personalizzazione

Inclusione strutturale

non ha un destinatario prefissato e non ha lo scopo di risolvere un problema a qualcuno, bensì di eliminare le possibili barriere "prima" che si manifestino come tali, indipendentemente dall'individuo specifico che può essere danneggiato o favorito, secondo i casi.

La Personalizzazione


interviene su un singolo soggetto. In educazione è quasi sempre informale ma a volte va formalizzata. È sempre formalizzata se comporta dei costi o tutela diritti specifici.

Uguaglianza




Stesse soluzioni
per bisogni diversi

Equità



Personalizzazione:
a ciascuno ciò di
cui ha bisogno

Uguaglianza ed equità



Accessibilità:
rimuovere le
barriere per
favorire tutti

Uguaglianza

Equità

**Uguaglianza
ed equità**

Poiché non sempre è possibile rimuovere tutte le barriere,
dobbiamo per forza intervenire su entrambi i fronti:

Accessibilità e personalizzazione



**Stesse soluzioni
per bisogni diversi**



Personalizzazione:
a ciascuno ciò di
cui ha bisogno



Accessibilità:
rimuovere le
barriere per
favorire tutti


Due aspetti distinti ma complementari

Accessibilità

Personalizzazione


La personalizzazione può essere:

- **informale** (normale pratica didattica)
- **formalizzata**




Due aspetti distinti ma complementari

Accessibilità



Personalizzazione



Due aspetti distinti ma complementari

Accessibilità

Personalizzazione



**Inclusione
strutturale**

La speciale normalità



Progettazione Universale

Progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, senza bisogno di personalizzazioni o di adattamenti particolari.

**Progettazione Universale
applicata all'Insegnamento:**

**Universal Design for
Learning (UDL)**

Universal Design

U.D.

Progettazione Universale

**Universal Design for
Learning
U.D.L.**

Progettazione Universale per
l'Apprendimento

Inclusione strutturale

Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di tutti: la Speciale Normalità (lanes).

Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

UDL - Universal Design for Learning

Considerazione di partenza:

Negli ambienti dell'apprendimento
**la variabilità individuale è la
regola, non l'eccezione.**

Se l'istruzione è organizzata su un
ipotetico alunno medio, non sulla
reale variabilità degli studenti, è
destinata a fallire.

UDL - Universal Design for Learning

Indicazioni generali:

Didattica **flessibile**

Proposte **ridondanti**

UDL - Universal Design for Learning

Flessibilità: in una classe gli alunni sono tutti diversi e quindi ogni attività didattica deve essere proposta in modi che possono essere adattati alle esigenze di ciascuno. La rigidità (proposta unica uguale per tutti) non è equa e non funziona.

UDL - Universal Design for Learning

Ridondanza: il sistema migliore affinché la flessibilità sia naturale e intrinseca (non dipenda cioè da interventi successivi di personalizzazione) è prevedere fin dall'inizio tante forme diverse di fruizione-somministrazione, lasciando lo studente libero di scegliere quella più efficace per lui.

Mio figlio entra in Prima superiore con certificazione Bes con disturbo dell' attenzione, borderline adhd dalla terza elementare, sempre stato gestito con PDP.

Ho chiesto colloquio con la responsabile DSA della nuova scuola, la quale stamattina mi ha risposto che "da quest'anno i BES non esistono più".

Francamente sono rimasta senza parole.... quindi il disturbo di mio figlio, certificato da test specifici, per la scuola non esiste più???

C'è una recente nota MIUR, la n. 1143 del 17/5/18, che sostanzialmente dice che le scuole non sono obbligate a stendere il PDP (com'era già prima del resto), che l'uso di alcune sigle, come BES, può essere dannoso perché fonte di etichettature improprie, che le scuole devono in ogni caso attivarsi per consentire a tutti gli alunni di perseguire il massimo di successo formativo. Ma assolutamente non dice, ne potrebbe farlo, che «i BES non esistono più».

Sono però cambiate con il DL 62/17 le norme sulle verifiche certificative, in particolare esami di stato e prove invalsi, che adesso non prevedono più nessuna personalizzazione al di fuori dei casi di disabilità e DSA.

...

... Detto questo:

- il PDP in questi casi non è obbligatorio ma nulla vieta alle scuole di approvarlo se lo ritengono utile e opportuno (era esattamente così anche prima);
- l'acronimo BES va usato con molta attenzione e non va mai associato automaticamente a difficoltà educative o di apprendimento (anche qui nessuna novità, era così anche prima);
- le personalizzazioni nelle verifiche intermedie rientrano nella flessibilità didattica e sono ancora possibili, purché la scuola le ritenga utili e opportune, ma vanno gradualmente portate all'estinzione perché all'Esame di Stato non si possono utilizzare neppure semplici strumenti compensativi. Questa è l'unica sostanziale novità

Relativamente a:

Chi sono

Chi li identifica

**Che diritti hanno e cosa deve fare
la scuola**

**Il documento di programmazione
(PEI o PDP)**

**La valutazione e la validità del
titolo di studio**

Chi li identifica?

Commissione medica

Alunni con disabilità

Specialisti pubblici
o accreditati

Alunni con DSA

Disturbi Specifici di Apprendimento

Alunni con Bisogni Educativi

Speciali con o senza

individuazione formale

Il Consiglio di Classe

Relativamente a:

Chi sono

Chi li identifica

**Che diritti hanno e cosa deve fare
la scuola**

**Il documento di programmazione
(PEI o PDP)**

**La valutazione e la validità del
titolo di studio**

Che diritti hanno e cosa deve fare la scuola?


Alunni con **disabilità**

Garantire lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (L. 104/92).

Obiettivo generale, da adattare al singolo soggetto: per questo è fondamentale il PEI.

Individuazione formale

Chi fa cosa?



L'in **È un insegnante!**

*L'insegnante **per le attività di sostegno***

*è **contitolare** della classe*

opera per l'integrazione

*dell'**alunno con disabilità***

nei modi, tempi e luoghi definiti

*nella **progettazione condivisa***

Alla base della personalizzazione:

La

= organizzazione ottimale di tempi, spazi, risorse... per raggiungere il risultato previsto.

Opposto di: **IMPROVVISAZIONE**

progettazione



condivisa



= definita, attuata, verificata congiuntamente.

Condivisione interna: tutta la scuola

Condivisione interistituzionale: Scuola - ASL - Territorio - Famiglia

Opposto di: **DELEGA**

Che diritti hanno e cosa deve fare la scuola?

Alunni con **disabilità**

Alunni con **DSA**

Disturbi Specifici di Apprendimento

Uso di una didattica individualizzata e personalizzata, introduzione di strumenti compensativi, misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, adeguate forme di verifica e di valutazione

Che diritti hanno e cosa deve fare la scuola?

Alunni

Nessun obbligo specifico, ma diritto al successo formativo.

Alunni

Disturbi

Diventano vincolanti per la scuola gli impegni presi nel PDP.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali con o senza individuazione formale

Relativamente a:

Chi sono

Chi li identifica

**Che diritti hanno e cosa deve fare
la scuola**

**Il documento di programmazione
(PEI o PDP)**

**La valutazione e la validità del
titolo di studio**

Il documento di programmazione (PEI o PDP)

Alunni con **disabilità**

Alunni con **disabilità**

Il **PEI** è obbligatorio per tutti gli alunni con **disabilità**. È redatto congiuntamente da scuola e ULSS, con la collaborazione della famiglia. Definisce tutti gli interventi di personalizzazione che saranno attivati a scuola. Fondamentale, per tutti ma soprattutto per gli alunni che seguono una programmazione valida per conseguire il titolo, specificare nel PEI **metodi e criteri di valutazione**.

Il documento di programmazione (PEI o PDP)

Alunni con **disabilità**

Alunni con DSA

Disturbi Specifici di Apprendimento

Il **PDP** è obbligatorio per tutti gli alunni con DSA. È redatto annualmente dal CdC in raccordo con la famiglia.

I contenuti minimi del PDP per i DSA sono indicati nelle Linee Guida del 2011.

Rimuovere o aggirare gli ostacoli?



Abilitazione



Abilitare

Compensazione



Compensare

L'**abilitazione** mira direttamente al potenziamento di un'abilità o di una funzione.



La **compensazione** offre un vantaggio funzionale indiretto: l'abilità non è recuperata ma si punta su strategie alternative per raggiungere analoghi risultati.

Riabilitazione



Compensazione



sono interventi di tipo opposto

Riabilitazione



Compensazione



**La riabilitazione
interviene sulla
funzione deficitaria**

**La compensazione
sfrutta le funzioni
integre, ignora
quelle deficitarie**



Riabilitazione



Compensazione

**La riabilitazione è
sempre limitata
nel tempo**

**La compensazione
è potenzialmente
permanente**



Riabilitazione



Compensazione

**La riabilitazione
mira a benefici
futuri**

**La compensazione
punta
possibilmente su
benefici immediati**



Riabilitazione



Compensazione

Misure dispensative: la mela avvelenata?



Abilitazione



Abilitare

Intervento didattico

Compensazione



Compensare

**Strumenti
compensativi**

Dispensare

**Non preoccuparti!
Abbiamo deciso di
dispensarti
da questo laboratorio.**



Dalle Linee Guida MIUR per gli studenti con DSA

Le misure dispensative sono interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

G) MISURE DISPENSATIVE

L'alunno viene dispensato da:

- Lettura ad alta voce in classe
- Lettura a prima vista in classe
- Prendere appunti (a mano)
- Rispetto dei tempi standard
- Copiatura dalla lavagna
- Studio mnemonico di tabelline/formule
- Studio mnemonico di poesie/ forme verbali/ definizioni...
- Scrittura veloce sotto dettatura
- Uso del vocabolario (cartaceo)
- Utilizzo dello stampato minuscolo
- Utilizzo del corsivo
- Utilizzo di materiali di studio scritti a mano
- Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta (si privilegia l'orale)
- Altro (specificare: _____)

MISURE DISPENSATIVE

I docenti, nell'anno scolastico in corso, ricorreranno alle seguenti misure dispensative:

- Dispensare dal rispetto dei tempi standard nell'esecuzione di compito.
- Dispensare l'alunno/a dalla lettura a voce alta dei testi.
- Dispensare dal prendere appunti.
- Dispensare dalla scrittura veloce sotto dettatura.
- Dispensare dalla dettatura di testi.
- Dispensare dalla copiatura alla lavagna.
- Dispensare dallo studio mnemonico delle definizioni (tabelline, formule, coniugazioni verbi..).
- Dispensare dall'utilizzo del corsivo.
- Dispensare dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
- Dispensare dall'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati.
- Riduzione dei compiti per casa.
- Altro: _____


**Problema:
difficoltà ad
imparare ad
allacciarsi
le scarpe**



**Intervento di tipo
dispensativo**



**Intervento di tipo
compensativo**



**Intervento di tipo
abilitativo**

Dispensare

Misure dispensative

Rappresentano una **presa d'atto** della situazione ma **non modificano le competenze**. Dipendono dagli altri e non danno autonomia. Hanno lo scopo di evitare che il disturbo possa comportare un **generale insuccesso** scolastico con ricadute personali, anche gravi.

Compensare

Strumenti compensativi

La compensazione, mira a ridurre gli **effetti negativi del disturbo** per raggiungere **prestazioni funzionalmente adeguate**.

La loro efficacia dipende molto più dalle **abilità d'uso dell'utente** che dallo strumento usato (**competenze compensative**).

In modo diverso, possono dare **autonomia**

Abilitare

Insegnare

Didattica personalizzata – ind.

Un intervento didattico personalizzato, che punta a sviluppare **competenze in piena autonomia**, va sempre previsto e sostenuto.

Gli studenti con DSA devono:

- imparare alcune cose in **modo diverso** dagli altri;
- imparare cose di cui gli altri non hanno bisogno (**competenze compensative**)

Dispensare

*Misure
dispensative*

Dispensato da
prendere
appunti?
E poi?



Compensare

*Strumenti
compensativi*

No!
Cerchiamo un
modo alternativo
di prendere
appunti: schemi,
registratore...



*Abilitare
Insegnare*

*Didattica
personalizzata – ind.*

Bisogna sostenere
l'uso di questi
strumenti per
promuovere
l'autonomia. La
competenza
compensative
spesso vanno
insegnate

Gli strumenti compensativi devono *“compensare”*



DM 5669 2011

Art. 4 – Misure educative e didattiche

4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l'impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente **l'acquisizione**, da parte dell'alunno e dello studente, con **DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.**

Dalle Linee Guida

Sempre parlando di strumenti compensativi

A

4

a

O

cu

l'a

de

DS

ef

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, **senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.**

L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA.

ogni caso.

L'uso di strumenti compensativi o dispensativi è lecito anche per quegli alunni che non hanno alcuna certificazione ma che hanno evidenti difficoltà nella didattica? Possiamo utilizzarli dunque per una didattica personalizzata per raggiungere almeno gli obiettivi minimi?

Strumenti compensativi e misure dispensative sono prima di tutto interventi didattici e se hanno lo scopo di promuovere il successo formativo si possono usare sempre e con tutti gli alunni. Nel decreto sull'autonomia scolastica (DPR 275/99) all'art. 4 c. 2 si legge: «Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:...» e segue una serie di esempi, ma l'affermazione "tutte le forma di flessibilità che ritengono opportune" dovrebbe essere sufficiente a chiarire che la scuola può fare quello che vuole e usare tutti gli strumenti che ritiene utili per conseguire il successo formativo. ...

..

Se poi guardiamo la definizione di strumenti compensativi e misure dispensative che troviamo nelle Linee Guida DSA del 2011 c'è veramente da chiedersi da dove arrivi la convinzione che si tratti di concessioni che richiedono rigorosamente l'autorizzazione dei sanitari.

Può essere considerato un evento straordinario dispensare un alunno da una prestazione che non migliora l'apprendimento, che è come dire che non serve a nulla visto che a scuola si viene per imparare?

O lasciar usare uno strumento che si rivela utile (solleva da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo) senza costituire una facilitazione impropria?

leri è pervenuta una diagnosi dalla NPI per un alunno che rientra nei BES, non DSA. Nelle misure di intervento, citando la legge 170/2010, si legge che bisogna utilizzare misure compensative e dispensative. La dispensa non vale solo per i DSA?

Non decide la NPI gli strumenti da usare.

Non «bisogna», ma di sicuro si può.

Le misure dispensative rientrano tra gli interventi di flessibilità didattica e possono essere applicate ogni volta che la scuola lo ritiene utile, BES o non BES, DSA o non DSA.
DPR 275/99 art. 4 c. 2.

...

...

La possibilità di usare strumenti compensativi e misure dispensative anche al di fuori dei casi di DSA è inoltre espressamente prevista nella Direttiva Ministeriale del 27/12/12: «Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida».

Il documento di programmazione (PEL e PDP)

Alunni

Nessuna norma definisce in questi casi i contenuti del PDP.

Alunni

Disturbi

La scuola decide non solo se redigere o meno un PDP, ma anche quali aspetti della personalizzazione vi andranno descritti

Alunni con **Bisogni Educativi Speciali** con o senza individuazione formale

Prima di decidere di predisporre un PDP per un alunno in difficoltà (non DSA) chiedersi:

- 1 Quali sono le **personalizzazioni** che riteniamo utili per lui?
- 2 Queste personalizzazioni richiedono necessariamente il PDP **o si possono attivare lo stesso?** Tenere conto del punto di vista legale ma anche funzionale.
- 3 Se si decide per il PDP si predisporre un modello che contiene **solo le sezioni relative alle personalizzazioni previste nel punto 1.**

Sezioni che devono essere sempre presenti:

- **interventi didattici**
- criteri e metodi di **valutazione**

Relativamente a:

Chi sono

Chi li identifica

**Che diritti hanno e cosa deve fare
la scuola**

**Il documento di programmazione
(PEI o PDP)**

**La valutazione e la validità del
titolo di studio**

Valutazione

Quali elementi della valutazione considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)

Metodi (come valutiamo)

Criteri (quando la valutazione è positiva)

Espressione (come si comunicano i risultati della valutazione)

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (con)

Criteri (qua)

Espressioni

den

In caso di disabilità **la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata** (PEI) e i contenuti da valutare possono essere personalizzati.

Nella secondaria di secondo grado se gli alunni con disabilità stanno conseguendo un titolo di studio valido, seguono sostanzialmente **la stessa programmazione della classe** e i contenuti da valutare sono gli stessi dei compagni mentre possono variare **metodi e criteri**.

Stesso discorso vale per gli alunni con DSA e altri BES.

Valutazione

Quelli elementi
da considerare

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (co

riteri (qu

Espressio

della valu

Ossia come si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti: riguardano il **tipo di verifica**, la modalità di **somministrazione** delle prove, i **tempi** assegnati, l'uso di **strumenti compensativi, supporti e facilitazioni** per un'autonomia parziale, adozione di prove diverse per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia **equipollenti**) ecc.

Personalizzare i metodi è prassi comune per tutti gli alunni con **disabilità, DSA e altri BES.**

Al momento dell'esame di Stato possono essere previste delle limitazioni per certe tipologie di BES.

Valutazione

Quale è il
consiglio

(anche in

Contenuto

Metodi

Criteri (

Espresso

della v

Si indica quale **risultato è ritenuto adeguato** affinché la prova o verifica sia superata, specificando anche la prestazione assegnata ai voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre...).

In caso di disabilità grave, con obiettivi educativi didattici nettamente diversi da quelli della classe, indicare anche a quali aree della programmazione faranno **riferimento i voti delle singole discipline**.

Qualsiasi personalizzazione, quindi anche in caso di PDP, **dovrà indicare i criteri di valutazione** entro certi limiti applicabili anche all'esame di Stato.

È vero che se l'alunno ha una programmazione per obiettivi minimi non dovrebbe avere, come valutazione, un voto superiore al 6 se raggiunge l'obiettivo?

Questi aspetti rientrano nei criteri di valutazione: anche questi sono personalizzabili e nessuna norma può imporre procedure standardizzate.

Fondamentale è che nel PEI i criteri vengano definiti, e non lasciati al caso o all'arbitrio individuale.

Ricordo che l'espressione "obiettivi minimi" è riferita proprio ai criteri di valutazione e indica in sintesi quali sono le prestazioni necessarie per ottenere la sufficienza. Queste prestazioni devono essere sostanzialmente analoghe a quelle richieste al resto della classe, altrimenti saremmo in regime di programmazione differenziata.

Bisogna capire bene cosa si intende per "verifica tarata sugli obiettivi minimi". Intanto vedere se sono stati adattati i contenuti o solo le modalità di somministrazione.

In teoria possiamo avere due situazioni opposte, agli antipodi:

1 - la verifica è stata costruita in modo che lo studente deve svolgere correttamente "tutte" le prove previste per dimostrare di aver raggiunto questi obiettivi minimi. In questo caso il suo massimo corrisponde al minimo degli altri e quindi se fa tutto esatto prende 6. È una situazione capestro, da evitare se possibile, perché un solo errore dovrebbe portare all'insufficienza;

2 - la prova è stata personalizzata solo rispetto alle modalità di somministrazione ma i contenuti restano gli stessi (domande chiuse anziché aperte, tempi maggiori, riduzione solo quantitativa delle prove, uso di supporti compensativi non facilitanti...). In questo caso lo studente ha diritto ad essere valutato con la stessa griglia degli altri e se fa tutto correttamente merita il 10.

Ma quasi di sicuro avremo una situazione mista o intermedia e allora si deciderà di volta in volta come regolarsi.

L'importante è che i criteri di valutazione personalizzati siano sempre chiari prima della verifica.

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche in caso di)

Contenuti (c

Metodi (com

Criteri (quan

Espressione

della valutaz

La modalità di espressione non è personalizzabile: **per tutti gli alunni va espressa con voto numerico in decimi** (DPR 122/09).

Ma nessuna norma vieta di integrare i voti con una **comunicazione aggiuntiva** che sia più chiara per le famiglie e faccia riferimento più esplicito agli elementi della valutazione che sono stati personalizzati: **contenuti, metodi e criteri**.


Nel caso del documento di valutazione quadrimestrale la comunicazione aggiuntiva può prendere la forma di una «Lettera alla famiglia» da allegare, considerando che il modello ufficiale non può essere modificato.

Valutazione

Netta distinzione tra

valutazione intermedia

La valutazione intermedia ha sempre una **funzione educativa** perché determina il **successo formativo**.



e **valutazione finale**

La valutazione finale (esami di Stato) ha una **funzione certificativa**.

È **certificativa** anche la valutazione delle prove INVALSI del SNV, riferita però al sistema di istruzione, non al singolo alunno.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce **sempre la validità del titolo di studio**, promozione e diploma finale, anche quando è **completamente differenziata**.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità viene **garantita la frequenza**, ma **non il conseguimento del titolo di studio**.

Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:

uno **equipollente**, o **curriculare**, o per **obiettivi minimi**, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;

uno **non equipollente** che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Il DL 62/2017 introduce un'innovazione lessicale di cui bisogna tenere conto.

La programmazione degli alunni con disabilità, essendo stata costruita sul PEI, **è sempre differenziata** ma può essere: **equipollente**, e in questo caso si consegue un diploma valido **non equipollente** e si consegue l'attestato del credito formativo.

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Anche in caso di **programmazione equipollente** va definito un Piano Educativo Individualizzato.

Può prevedere dei piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della classe ma il Consiglio di Classe dovrà deliberare che esso, **globalmente**, è riconducibile ai programmi di quell'ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo caso, di **programmazione per obiettivi minimi**).

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

All'inizio dell'anno scolastico, subito dopo la definizione del PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido per il conseguimento del titolo di studio.

Alla fine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti.

Non è lecito decidere solo alla fine dell'anno se la promozione o l'eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Il PEI può essere curriculare in alcune materie e differenziato in altre?

Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle differenze più o meno marcate rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di scrutinio finale per decidere l'ammissione alla classe successiva.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione equipollente è **la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione.**

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle **procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento.**

Occorre in particolare definire bene proprio il **concetto di equipollenza**: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Alunno di terza liceo linguistico, tetraparesi spastica con difficoltà nella scrittura (anche a computer) e nell'orale perché è lento, ha difficoltà e si stanca velocemente.

In sede di Pei i colleghi hanno espresso tutte le perplessità del mondo sulle prove equipollenti. Ad esempio i temi possono essere dettati all'insegnante di sostegno che li scrive? sarà accettata questa modalità in futuro durante l'esame di stato? potrà fare le lingue straniere solo orale? Anche la seconda prova che può essere equiparata alla prima nei modi?

Non capisco queste perplessità.

Nessuno obbliga a fare prove equipollenti in un certo modo. La normativa in pratica dice: voi della commissione potete far sostenere l'esame in modo diverso, basta che alla fine il candidato dimostri di avere conoscenze e abilità sufficienti per conseguire il diploma. E tocca sempre a voi della commissione dire se effettivamente l'esame si è rivelato idoneo a dimostrare questo.

...

...

I temi possono essere dettati? Certamente sì. Rimarranno dei dubbi sull'autenticità della correttezza ortografica, da risolvere eventualmente in altri modi, ma i contenuti sono di sicuro quelli del candidato. Potrà fare le lingue straniere solo orale? Meglio, direi, agire in modo simile al tema ma in modalità mista: parte con testo dettato, parte domande a scelta multipla, parte inserita nel colloquio. Questo modo di procedere vale di sicuro anche per la seconda prova

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Agli alunni con disabilità che seguono una programmazione equipollente si possono **certamente applicare tutte le forme di personalizzazione adottate normalmente per i DSA.**

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Di fatto per gli

- alunni con **disabilità e programmazione equipollente**;
- alunni **DSA**;
- alunni con **BES individuati dalla scuola**

contenuti, metodi e criteri di valutazione possono essere molto simili nella valutazione intermedia mentre alcune differenze sono previste al momento dell'Esame di Stato.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

La valutazione e la validità del titolo di studio

**Alunni con disabilità che
conseguono il diploma**

Alunni con DSA

Disturbi Specifici di Apprendimento

Seguono tutti
procedure
sostanzialmente
simili

**Alunni con Bisogni Educativi
Speciali e personalizzazione
formalizzata in un PDP**

Principio base:

Nella valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, DSA e BES si deve operare in modo che la loro disabilità o il loro disturbo non risulti mai per loro penalizzante o discriminante.

DL 62/2017

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano **modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Quello che è ***possibile*** diventa
impegno formale della scuola se
viene inserito nel PEI o PDP

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

**Assegnare tempi più lunghi nelle
verifiche**

Indicativamente il 30% in più, ma non è
vincolante

All'esame di Stato:

Possibile per candidati con
disabilità e DSA

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

**Ridurre quantitativamente le verifiche se
non è possibile assegnare tempi
supplementari**

Se la riduzione è esclusivamente quantitativa
non comporta **nessuna penalizzazione**
nella valutazione

All'esame di Stato:

Possibile solo in caso di disabilità se la prova
ridotta è considerata equipollente

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Programmare le verifiche

concordando la loro calendarizzazione o
cadenza temporale

evitando di concentrare più prove in uno
stesso giorno.

All'esame di Stato:

Non si applica ovviamente all'Esame di Stato
perché le date sono vincolanti per tutti

Una studentessa certificata come DSA è causa di preoccupazione per il Consiglio di classe. La ragazza, infatti, manifesta gravi difficoltà nella comprensione e nell'apprendimento dei contenuti curricolari, sia per carenze dal punto di vista cognitivo (come affermato sul PDP) sia per mancanza di applicazione nello studio. Spesso non si presenta a scuola il giorno delle verifiche programmate, costringendo i docenti a rimandarle, evitando accavallamenti con verifiche di altre discipline. La famiglia, anziché collaborare con la scuola, ha assunto un arrogante atteggiamento di sfida, aspettando che i docenti commettano un errore, per inviare a scuola minacce di ricorso da parte dei propri avvocati.

... L'anno scorso la ragazza è stata promossa con 6 in tutte le materie, nonostante rischiasse la bocciatura, per un errore dei colleghi, i quali inavvertitamente avevano assegnato più di una verifica lo stesso giorno. Il timore di strascichi legali ha indotto il DS a costringere il CdC alla promozione in tutte le materie.

Quest'anno avevo stilato un patto scuola-famiglia, allegato al PDP, in cui si esplicitava che, in caso di assenze durante le verifiche programmate, lo studente sarebbe stato sottoposto a verifica la prima volta utile (salvo altre verifiche da sostenere nello stesso giorno). La famiglia della ragazza si rifiuta di firmare il PDP, non accettando tale clausola.

....Inoltre, per un errore materiale di un collega, che ha interrogato la studentessa in un giorno in cui aveva una verifica programmata, i genitori hanno già fatto reclamo, presentandosi con gli avvocati a scuola e umiliando alcuni colleghi.

La situazione è insostenibile, la scuola sembra privata di ogni autorevolezza, e non le nego che i colleghi, memori degli sgradevoli avvenimenti dell'anno precedente, hanno paura e adottano criteri di valutazione molto più blandi per la ragazza in questione.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

La scuola non è assolutamente obbligata a subire una situazione del genere.

Basta seguire correttamente la normativa e le minacce dei genitori, avvocati compresi, non devono fare nessuna paura.

In base alla normativa vigente (DM 5669/11 in particolare) lo studente con DSA ha diritto a modalità di valutazione che gli consentano di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, senza essere penalizzato dal suo disturbo. Trasformare queste sacrosante tutele in una specie di diritto all'impunità, oltretutto con atteggiamenti così arroganti, è inaccettabile non solo perché lesivo della dignità della scuola ma perché contrario ad ogni principio educativo.

Non c'è nessun diritto alle interrogazioni programmate. È una forma di tutela che può essere inserita nella didattica personalizzata, e formalizzata nel PDP, ma che richiede rispetto reciproco degli impegni.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

... Se la ragazza non si presenta a scuola il giorno in cui è stata concordata la verifica, salvo casi particolari e ben documentati, salta l'accordo e viene interrogata come gli altri. Se la famiglia rifiuta di sottoscrivere un principio elementare come questo, la scuola procede lo stesso. È nel suo pieno diritto.

Un singolo errore nel calendario delle verifiche non annulla di sicuro la validità della valutazione complessiva. Ma va responsabilizzata anche la ragazza: nel caso dovesse avvenire una sovrapposizione di verifiche dovrà segnalarlo subito, non stare zitta pensando così di poter successivamente rivalersi con gli avvocati di famiglia.

Con la situazione da lei descritta la scuola non ha nulla da temere dai ricorsi. Basta ovviamente che tutto venga ben registrato e documentato

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Personalizzare le verifiche

certamente nella forma ma se necessario
anche nei contenuti.

Si applica se serve il concetto di

equipollenza: modi diversi per valutare il
raggiungimento degli stessi obiettivi.

All'esame di Stato:

Possibile solo per la disabilità se le prove
modificate sono equipollenti

Nella valutazione intermedia è sempre possibile per loro

Prevedere sistemi di compensazione tra scritto e orale

Se rimane il dubbio che l'insuccesso in una prova dipenda dalla disabilità o dal disturbo e non effettivamente dalla mancata conoscenza dei contenuti, offrire la possibilità di integrare la prova scritta con una orale o viceversa.

All'esame di Stato:

Possibile solo per la disabilità

Buongiorno, volevo chiedere se per i ragazzi con DSA il voto di recupero di una verifica andata male sostituisce il voto della stessa o fa media con tutti gli altri. Esiste un riferimento normativo? Grazie

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Dipende da cosa si intende per recupero.

Per gli alunni con DSA possono essere previsti nel PDP sistemi di compensazione, in particolare tra scritto e orale.

Ossia: se rimane il dubbio che l'insuccesso in una prova dipenda dal disturbo e non effettivamente dalla mancata conoscenza dei contenuti, si offre la possibilità di integrare la prova scritta con una orale o viceversa. Se la seconda prova dà risultati positivi deduciamo che il sistema di valutazione usato nella prima non era adatto al suo disturbo e pertanto non va considerato; nel registro va messo solo il secondo voto.

Ma se il ragazzo semplicemente non ha studiato e chiede di rifare il compito, tanto più se nello stesso modo, anche il primo voto rimane nel registro. Come per tutti.

Nella valutazione intermedia è sempre possibile per loro

Usare strumenti compensativi.

Ricordiamo la definizione di strumenti compensativi:

sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

(dalle Linee Guida DSA del MIUR, 2011).

All'esame di Stato:

Possibile per disabilità e DSA. Non più per gli altri BES.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Programmazione non
equipollente
(o differenziata)

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono **nettamente difformi** rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata non equipollente e l'alunno non può conseguire il titolo di studio.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

La famiglia va informata di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l'alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Se un alunno con 104 la famiglia non accetta percorso differenziato cosa accade? Perde il diritto al sostegno? Passa al percorso per obiettivi minimi?

Se la famiglia rifiuta la programmazione differenziata l'alunno conserva sia il sostegno che tutti i suoi interventi di personalizzazione. Ci si regola in modo diverso solo al momento della valutazione.

OM 90/01 art. 15 c. 5. : «In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione».

Nulla impedisce però di conservare le personalizzazioni che riguardano metodi e criteri di valutazione, e non contenuti, come ad esempio l'allungamento dei tempi nelle verifiche, l'uso di strumenti compensativi, la programmazione delle interrogazioni.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Alla fine dell'anno, l'alunno che segue una programmazione non equipollente viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Negli anni successivi, l'alunno prosegue automaticamente con lo stesso tipo di programmazione.

Il Consiglio di Classe, se ne ravvede l'opportunità, può deliberare il rientro dalla programmazione equipollente modificando il PEI dell'alunno con disabilità in modo che torni ad essere riconducibile ai programmi.

Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti esami integrativi) il percorso dell'alunno riacquista valore legale.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Avrei bisogno di un chiarimento sul passaggio da una programmazione differenziata ad una curriculare nella scuola secondaria di secondo grado. I genitori di uno studente valutato, per quattro anni, in base ad una programmazione differenziata, la rifiutano nel momento in cui il ragazzo arriva a frequentare la quinta classe. La normativa lo consente. Esiste una possibilità di dimostrare che lo studente non ha recuperato gli obiettivi disciplinari degli anni precedenti, del resto nemmeno perseguiti, per poter impedire questo atto di furbizia?

Riferimento normativo è l'Ordinanza Ministeriale 90 del 2001, tuttora valida per questi aspetti. Si trova facilmente in rete e consigliamo di leggere attentamente soprattutto il quarto e quinto comma dell'art. 15.

Queste “furbizie” non hanno nessuna giustificazione legale e non è assolutamente vero che la normativa le consente.

I genitori possono rifiutare la programmazione differenziata solo quando viene proposta la prima volta, di solito in classe prima, e in questo caso l'alunno verrà valutato come tutti gli altri, sostenendo le stesse prove della classe.

...

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

...Se accettano la programmazione differenziata, l'alunno prosegue gli studi ma non è promosso, bensì ammesso alla classe successiva solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del suo piano educativo individualizzato. Ossia per continuare il percorso differenziato. Negli anni successivi è possibile rientrare dalla programmazione differenziata, e dare quindi validità al titolo di studio, ma l'OM 90/01 dice chiaramente che questa decisione spetta al Consiglio di Classe che deve accertare che l'alunno abbia raggiunto livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi. I genitori non hanno nessun titolo a decidere in questo ambito che riguarda la valutazione degli apprendimenti ed è di esclusiva competenza dei docenti.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Sulla possibilità di rientro dalla programmazione differenziata

OM. 90 /2001 art. 15 c. 4

[...]

In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. [...].

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati **livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali**, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Esame di Stato del Secondo Ciclo

Novità DL 62/2017

In vigore dall'a.s. 2018/19

Esame di Stato Secondo Ciclo

DL 62/2107 art. 20 comma 1

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. **Il consiglio di classe stabilisce** la tipologia delle prove d'esame e **se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.**

Esame di Stato Secondo Ciclo

DL 62/2107 art. 20 comma 2

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. **Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Esame di Stato Secondo Ciclo

DL 62/2107 art. 20 comma 5

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, **per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato **o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, viene rilasciato **un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Esame di **Chi non si presenta all'esame riceve l'attestato, non viene respinto come in precedenza**

DL 62/2107 art. 20 comma 5

5. Alle studentesse e agli studenti con **per i quali sono state predisposte da commissione prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato **o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, viene rilasciato **un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

**Alunni con disabilità che non
conseguono il diploma**

**Alunni con disabilità che conseguono
il diploma**

Alunni con DSA

**Altri alunni BES individuati dalla
scuola**

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità

Prog. differenziata

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Supporto di un
assistente

Costruite in base alla
programmazione svolta

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità

Prog. differenziata

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Possibilità puramente teorica:
si costruiscono le prove in base
al tempo disponibile e alle
capacità di resistenza del
candidato.

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Supporto di un
assistente

L'assistente interviene nella
prova come definito in sede di
PEI (supporto all'autonomia,
mediatore, organizzatore,
facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici
Prove personalizzate	Prove equipollenti
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente

«possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o **modi diversi**, ovvero nello sviluppo di **contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti **devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame**».

(OM annuale esami)

Ha il compito di consentire al candidato disabile di sostenere il suo esame in **autonomia** (Non è un facilitatore!)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. (Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA	
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Non è possibile l'esonero, pena la perdita della validità del titolo di studio, ma solo la dispensa dagli scritti con prova orale sostitutiva (di fatto una prova equipollente).
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi	
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri	
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente	Assistente per eventuale lettura ad alta voce

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA	Altri BES
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Stessi tempi degli altri
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi	Nessuna personalizzazione
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente	Nessun assistente

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

Norma generale:

Tutte le personalizzazioni proposte all'esame **devono essere state prima indicate** chiaramente nel documento di programmazione (**PEI** per la disabilità, **PDP** per i DSA e gli altri alunni con BES).

Grazie dell'attenzione!

Per contatti/approfondimenti:

La mia mail:

flavio@flaviofogarolo.it

**Sito personale con materiali vari: articoli,
slide e bibliografia:**

www.flaviofogarolo.it

**Gruppo Facebook di consulenza sulla
normativa: [NORMATIVA INCLUSIONE](#)**